



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 35

DEL 30.04.2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 30.04.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - LEGGE 160/2019

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore 17.00 nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, con l'intervento dei signori:

		PRESENTE/ASSENTE	
FERANDI ROBERTA	SINDACO	P	
MAURO BERARDI	VICE SINDACO	A	
MASSARDI FLORIANO	ASSESSORE	P	
	TOTALI	T.Presenti 2	T.Assenti 1

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. ALESSANDRO TOMASELLI, presente presso la Sala delle adunanze, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato e accertato con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti presso il comune e l'assessore Floriano Massardi in videoconferenza simultanea tramite idonea piattaforma, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato di aver ricevuto la documentazione utile per l'esame dell'argomento e che il collegamento in videoconferenza assicura un uso protetto della stessa ed una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, il **SINDACO**, Dott.ssa FERANDI ROBERTA assume la presidenza ed invita l'adunanza a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- ✓ Il Decreto Sindacale n. 3 del 01.04.2020, con il quale si dispone la possibilità da parte della Giunta Comunale di riunirsi a distanza in modalità telematica, individuando a tal fine procedure straordinarie per la regolamentazione delle relative sedute;
- ✓ L'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale dispone: "al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

PREMESSO CHE:

- ✓ la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone all'art. 1, comma 816 che a decorrere dal primo gennaio 2021 i comuni, le province e le città metropolitane istituiscono il Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria;
- ✓ tale canone trova la sua disciplina nei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27.12.2019, n. 160 il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 27.12.2019, n. 160, il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *"l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819"*;

VISTI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, che indicano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino a 10.000 abitanti, come il Comune di Vallio Terme, sono le seguenti:

Tipo tariffa	Importo
Tariffa standard annua	€ 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50/utenza, con minimo di € 800,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 27.12.2019, n. 160, Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

VALUTATO quindi, al fine di consentire un raccordo tra il precedente assetto impositivo e il nuovo prelievo, di utilizzare dei coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione pubblicitaria, tenuto conto della zona, delle varie tipologie e delle finalità delle stesse;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che le tariffe e i coefficienti mirano a garantire l'invarianza del gettito come stabilito dall'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2021;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- ✓ l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella Legge 17/07/2020, n. 7, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio 2021-2023 dal 31/12/2020 al 31/01/2021;
- ✓ il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, da parte degli Enti locali;
- ✓ l'art.30 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n.41, che ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 267/2000, la competenza nello stabilire le tariffe è della Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di **APPROVARE** le tariffe del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'allegato "A", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
3. di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.